

Deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2015, n. 25-1255

Costituzione del Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie.

A relazione dell'Assessore Ferrari:

Vista la LR 1/2004, che all'art. 42 prevede: "al fine di sostenere gli impegni e le reciproche responsabilità dei componenti della famiglia, la Regione promuove e incentiva l'istituzione, da parte dei comuni, in raccordo con i consultori familiari, di centri per le famiglie, aventi lo scopo di fornire informazioni e favorire iniziative sociali di mutuo aiuto, inseriti o collegati nell'ambito dei servizi istituzionali pubblici dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali";

considerato che la Regione Piemonte ha realizzato una serie di iniziative ascrivibili alle finalità sopra richiamate, tra le quali l'istituzione dei Centri per le Famiglie;

a tal fine, a partire dall'anno 2004 (D.G.R. n. 119-14118 del 22.11.2004) sono stati assegnati finanziamenti specifici ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, i quali, in raccordo con i Consultori Familiari operanti presso le AA.SS.LL. di riferimento, sono stati chiamati a realizzare attività riconducibili ad uno o più tra i seguenti obiettivi:

- progettazione comune (Enti Gestori/ASL) del percorso di informazione, orientamento, attivazione dei servizi o delle prestazioni necessarie e di competenza dei diversi attori sociali;
- potenziamento degli interventi, laddove gli stessi sono già strutturalmente presenti presso un unico punto di riferimento (per esempio Consultorio Familiare/Pediatrico; Spazio Famiglie...);
- creazione di una struttura specifica, denominata Centro per le Famiglie, cui ricondurre tutte le attività erogate su un determinato territorio;

accertato che successivamente, e fino all'anno 2010; sono stati assegnati ulteriori finanziamenti finalizzati ad assicurare la prosecuzione delle attività attivate con riferimento ai Centri per le Famiglie, ed in particolare:

- la continuità/sviluppo degli interventi attivati, riconducendoli, laddove possibile dal punto di vista organizzativo e non ancora realizzato, a punti di riferimento territoriali unici, facilmente identificabili per le famiglie;
- la prosecuzione ed ulteriore implementazione delle attività dei Centri per le Famiglie, laddove operanti;

a tali risorse, si sono aggiunti finanziamenti specifici provenienti dal Fondo nazionale per le Famiglie, destinate in Piemonte in parte proprio al potenziamento dei Centri per le Famiglie;

verificato che, a partire dall'anno 2011, a causa della progressiva contrazione delle risorse disponibili, non è stato possibile procedere all'assegnazione di ulteriori finanziamenti dedicati;

dato atto che, in ogni caso, numerosi soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali hanno mantenuto e sostenuto nel corso degli anni le attività e la continuità dei centri per le famiglie, che sono diventati punti di riferimento importanti per le famiglie del territorio, coinvolgendo, nella maggior parte dei casi, associazioni ed organismi del terzo settore non profit;

accertato che il nucleo fondamentale degli interventi che vengono assicurati, attraverso le strutture dei centri per le famiglie, quali Centri autonomi rispetto agli altri servizi, oppure in modo meno strutturato, ma comunque specifico, sul territorio, ruota intorno alle seguenti funzioni principali:

- sostegno alla genitorialità;
- attività di consulenza;
- mediazione familiare;
- rapporti con il terzo settore;

vista la positiva e considerevole esperienza finora maturata dai Centri per le Famiglie;

accertato che, a livello regionale, si è delineato un quadro molto articolato per la varietà di esperienze, la molteplicità dei modelli organizzativi e la pluralità di attività e metodologie proposte dai Centri per le famiglie (dovuti alle connotazioni specifiche del territorio);

dato atto che i referenti e gli operatori dei Centri per le Famiglie, nel corso del tempo, hanno sviluppato un proprio percorso, con scambio di esperienze e di prassi adottate, hanno realizzato iniziative e momenti di incontro, di confronto e di approfondimento, contribuendo a sostenere ed a caratterizzare con sempre maggior specificità i Centri per le Famiglie quale importante risorsa di tipo preventivo, promozionale e di sostegno per le famiglie stesse;

considerata, pertanto, l'opportunità di procedere alla costituzione formale di un "Coordinamento regionale dei Centri per le Famiglie", quale tavolo permanente di lavoro e confronto rispetto all'operato dei Centri per le Famiglie e, più in generale, rispetto alle politiche a favore delle famiglie;

dato atto che il Coordinamento avrà i seguenti obiettivi e funzioni:

- predisposizione di linee guida che definiscano finalità e funzioni essenziali dei Centri per le Famiglie piemontesi, in linea con gli orientamenti della L.R.1/2004;
- partecipazione, con uno o più rappresentanti, ai tavoli di lavoro regionali sulle politiche familiari;
- proposta ed organizzazione di momenti formativi comuni, di attività di approfondimento e/o di momenti di sensibilizzazione;
- costruzione ed aggiornamento di un'area Internet dedicata all'interno del sito web della Regione Piemonte;
- condivisione di un linguaggio comune rispetto alle principali funzioni dei Centri per le Famiglie;
- condivisione delle esperienze nel rispetto della specificità di ogni Centro;
- individuazione di linee progettuali e di percorsi comuni;
- costruzione di un sistema di valutazione rispetto agli interventi assicurati dai centri per le famiglie ed alla loro capacità di risposta rispetto ai bisogni delle famiglie;
- sostegno alla continuità delle buone prassi,
- creazione e rafforzamento delle reti sociali, formali e informali.

Per quanto riguarda la composizione del Coordinamento, appare opportuno prevedere che ne faccia parte un rappresentante per ogni Centro per le Famiglie a titolarità pubblica (che è individuato tra i dipendenti degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in caso di gestione diretta del Centro, oppure comunque tra i referenti del Centro, in caso di gestione esternalizzata), più due rappresentanti del Settore competente della Direzione regionale Coesione Sociale, dei quali uno assume le funzioni di Presidente del Coordinamento.

Si ritiene, altresì, opportuno prevedere che il Coordinamento regionale si riunisca con cadenza almeno trimestrale e possa istituire, all'occorrenza, gruppi di approfondimento tematici.

La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso né indennità.

Al fine di assicurare un concreto ed adeguato raccordo con il livello istituzionale e con gli altri interventi a carattere istituzionale e le iniziative a favore delle famiglie, il Coordinamento si riunisce almeno una volta l'anno con il coinvolgimento dei Responsabili degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri.

Per quanto riguarda le funzioni di segreteria, le stesse saranno svolte a rotazione dai componenti del Coordinamento, secondo le modalità individuate nel primo incontro, con il supporto del Settore competente della Direzione Regionale Coesione Sociale;

tutto ciò premesso,

vista la L.R. 23 luglio 2008, n. 23;

visto l'art. 42 della L.R. 1/2004;

vista la D.G.R. n. 119-14118 del 22.11.2004;

la Giunta Regionale, a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

-di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla costituzione del “Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie”, istituiti ai sensi dell'art. 42 della LR 1/2004;

-di stabilire che il Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie sia composto da almeno un rappresentante per ogni Centro per le Famiglie a titolarità pubblica (che è individuato tra i dipendenti degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in caso di gestione diretta del centro, oppure tra i referenti del Centro, in caso di gestione esternalizzata), cui si aggiungono due rappresentanti del Settore competente della Direzione Regionale Coesione Sociale, dei quali uno assume le funzioni di Presidente del Coordinamento;

-di stabilire che il Coordinamento Regionale dei Centri per le Famiglie abbia i seguenti obiettivi e funzioni:

- predisposizione di linee guida che definiscano finalità e funzioni essenziali dei Centri per le Famiglie piemontesi, in linea con gli orientamenti della L.R.1/2004;
- partecipazione, con uno o più rappresentanti, ai tavoli di lavoro regionali sulle politiche familiari;
- proposta ed organizzazione di momenti formativi comuni, di attività di approfondimento e/o di momenti di sensibilizzazione;
- costruzione ed aggiornamento di un'area Internet dedicata all'interno del sito web della Regione Piemonte;
- condivisione di un linguaggio comune rispetto alle principali funzioni dei Centri per le Famiglie;
- condivisione delle esperienze nel rispetto della specificità di ogni Centro;
- individuazione di linee progettuali e di percorsi comuni;
- costruzione di un sistema di valutazione rispetto agli interventi assicurati dai centri per le famiglie ed alla loro capacità di risposta rispetto ai bisogni delle famiglie;

- sostegno alla continuità delle buone prassi;
- creazione e rafforzamento delle reti sociali, formali e informali;

-di prevedere che il Coordinamento regionale si riunisca con cadenza trimestrale, con la possibilità di istituire, all'occorrenza, gruppi di approfondimento tematici;

-di prevedere, altresì, che la partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di rimborso né indennità;

-di prevedere che, per un concreto ed adeguato raccordo con il livello istituzionale e con gli altri interventi a carattere istituzionale e le iniziative a favore delle famiglie, il Coordinamento si riunisca almeno una volta l'anno con il coinvolgimento dei Responsabili degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri;

-di demandare a successiva determinazione del dirigente competente della Direzione Coesione Sociale la nomina dei componenti del Coordinamento, previa acquisizione delle designazioni da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio.-assistenziali competenti;

-di prevedere che le funzioni di segreteria del Coordinamento siano svolte a rotazione dai componenti del Coordinamento stesso, secondo le modalità che saranno individuate nel primo incontro, con il supporto del Settore competente della Direzione Regionale Coesione Sociale.

Dalla presente deliberazione non deriva alcun onere a carico dell'Amministrazione Regionale.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione nella Sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)